

Pisa, 25/11/2020

Oggetto: Relazione tecnica alla delibera di approvazione Regolamento sul Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Legge 160/2019, art. 1, commi 816 – 836) e sul Canone mercatale (Legge 160/2019, art. 1, commi 837 – 847).

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha previsto l'istituzione e la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. Canone unico) che riconduce ad una sola forma di prelievo, seppure articolata, le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche (COSAP) e le entrate relative alla diffusione di messaggi pubblicitari (CIMP). La norma definisce il nuovo Canone come entrata di natura patrimoniale.

La stessa legge sopra indicata prevede l'istituzione del Canone patrimoniale di concessione delle occupazioni delle aree destinate a mercati (c.d. Canone mercatale) che sostituisce l'entrata relativa al canone di occupazione per commercio su aree pubbliche (COSAP) nonché l'entrata derivante dalla tassa sui rifiuti giornalieri (TARIG), applicati fino al 31/12/2020 con riferimento alle occupazioni temporanee.

In particolare, la suddetta legge disciplina:

- ai commi da 816 a 836 dell'art. 1, il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. Canone unico).
- ai commi da 837 a 845 dell'art. 1, il Canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, destinati ai mercati (c.d. Canone mercatale).

Il Canone unico è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, a decorrere dal 1 gennaio 2021 che, come previsto dall'art. 1 comma 821 della legge 160/2019, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ne disciplinano l'applicazione con proprio regolamento.

Detto regolamento, in applicazione di quanto indicato dalla suddetta norma, deve disciplinare:

- le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

- i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

Considerato inoltre che, secondo quanto disposto dal comma 817, il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sostituisce, fatta salva la possibilità di variare le tariffe rispetto alle tariffe standard previste dalla legge, nell'obiettivo di garantire un gettito pari a quello delle entrate soppresse e di non modificare l'onere di pagamento relativo alle singole fattispecie già soggette al COSAP o al CIMP, con il presente regolamento, oltre alla disciplina in materia di adempimenti da parte dei soggetti interessati, si sono adattati ai nuovi canoni i regolamenti previgenti, ed in particolare le agevolazioni e riduzioni che in questi erano previste, quando compatibili con la nuove disposizioni normative.

Con questo intento quindi, sia in materia di occupazione di suolo pubblico che in materia di diffusione di messaggi pubblicitari, sono state adattate al nuovo canone le disposizioni previgenti in materia di COSAP e CIMP, limitandosi a modificare le parti che, così come precedentemente disciplinate, erano in contrasto con la disciplina vigente.

Di seguito, nel dettaglio, si relazionano i contenuti del nuovo regolamento.

- **presupposto del canone**, confermato rispetto a quello del COSAP e CIMP ad esclusione delle sole occupazioni di strade private soggette a servitù di pubblico passaggio, escluse dal nuovo canone, così come disciplinato dalla lettera a), comma 819 della Legge 160/2019;
- **soggetto passivo** del nuovo canone, conforme alla disciplina previgente in materia di COSAP e CIMP;
- **determinazione del canone**, confermata rispetto alle due discipline previgenti;
- **tipologia di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari in base alla durata**, distinzione confermata in materia di occupazioni rispetto al COSAP ed invece adattata alla nuova disciplina in materia di esposizioni pubblicitarie. In vigore dell'applicazione del CIMP infatti, si definivano temporanee le esposizioni di durata inferiore/uguale a tre mesi, mentre il nuovo canone definisce temporanee le esposizioni pubblicitarie di durata inferiore all'anno solare, uniformandone la definizione rispetto a quella applicata alle occupazioni;
- **tariffe**, riporta la nuova disciplina in materia di determinazione delle tariffe del nuovo canone sia per le fattispecie di occupazione che per quelle relative alla diffusione di messaggi pubblicitari, così come previsto dai commi 826 e 827 dell'art. 1 della L. 160/2019;
- **esenzioni previste da legge**, sia in materia di occupazioni che di diffusione di messaggi pubblicitari, si riportano quelle previste dal comma 833 dell'art. 1 della L. 160/2019, integrate ulteriormente da disposizioni specifiche regolamentari sia in materia di occupazione che di pubblicità, che riprendono le medesime già previste nei previgenti regimi;
- **termini e modalità di pagamento**, confermati rispetto al COSAP e CIMP;
- **occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari abusive**, disciplina confermata rispetto ai canoni previgenti, salvo la determinazione dell'indennità da applicare a queste fattispecie. A regime di COSAP l'indennità applicata alle occupazioni abusive corrispondeva al canone maggiorato del 50%, mentre a regime di CIMP al canone maggiorato del 100%. Il comma 821 alla lettera g) stabilisce sia per le occupazioni che per le pubblicità abusive un'indennità pari al canone dovuto maggiorato del 50%;
- **categorie di occupazioni**, confermate rispetto al COSAP, con la sola esclusione del *"Commercio su aree pubbliche: venditori ambulanti, mercati, fiere, posteggi sparsi, ecc.."* perché occupazioni specificatamente trattate dal nuovo Canone mercatale;
- **classificazione del territorio relativa alle occupazioni**, confermata rispetto alla COSAP;

- **particolari tipi di occupazioni**, anche queste fattispecie sono state confermate rispetto a quelle disciplinate dal previgente regolamento COSAP, ad esclusione della tipologia relativa alle *“Occupazioni effettuate con cavi e conduttori per la fornitura di servizi di pubblica utilità e delle aziende esercenti attività strumentali a questa”* poiché le stesse sono specificatamente disciplinate dall’art. 1 comma 831 della Legge 160/2019, che ne stabilisce la tariffa (1,00 euro a utenza per i comuni con popolazione oltre i 20.000 abitanti) mentre l’importo minimo non è più pari a 516, 00 euro ma è stato portato a 800,00 euro.
- **occupazioni d’urgenza**, si riprende la medesima definizione rispetto al COSAP;
- **riduzioni applicate alle occupazioni**, come detto sopra, le stesse sono state confermate rispetto al precedente Canone, ad eccezione di quella prevista fino al 31/12/2020 per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche di durata inferiore alle 12 ore giornaliere, perché ripresa e rimodulata nella parte del canone mercatale, come dettagliato più avanti, in applicazione della nuova disciplina;
- **esenzioni applicate alle occupazioni**, anche in questo caso vengono tutte confermate. Dette esenzioni, in applicazione della lettera f) comma 821 della L.160/2019, vanno ad integrare quelle previste dal comma 833 della stessa norma;
- **piano generale degli impianti pubblicitari**, in applicazione della lettera c) dell’art. 1 comma 821, avendo il Comune di Pisa già adottato il suddetto piano, si richiama quello vigente;
- **classificazione del territorio relativa alle esposizioni pubblicitarie**, la medesima rispetto a quella applica al CIMP;
- **tipologie di diffusione pubblicitaria**, anche queste, disciplinate analogamente al previgente sistema;
- **preinsegne per attività commerciali, artigianali e ricettive**, si applica la stessa disciplina rispetto al CIMP, come pure per i
- **divieti di installazione e di diffusione di pubblicità**;
- **condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade**, confermate rispetto a quanto disciplinato sul Regolamento CIMP considerato che le stesse si rifanno a quanto previsto dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione;
- **caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione dei mezzi pubblicitari**, stessa disciplina rispetto al regolamento CIMP;

- **obblighi dei soggetti autorizzati alla diffusione dei messaggi pubblicitari**, gli stessi di quelli previste a regime di CIMP;
- **riduzioni applicate alle diffusioni di messaggi pubblicitari**, come per quelle relative alla occupazione suolo pubblico, vengono confermate le medesime già previste nel previgente Canone sulla Pubblicità;
- **esenzioni applicate alle diffusioni di messaggi pubblicitari**, anche in questo caso confermate rispetto al CIMP. Le esenzioni previste nel presente regolamento, in applicazione della lettera f) comma 821 della L.160/2019, vanno ad integrare quelle previste dall'art. 1 comma 833 della stessa legge;
- **presupposto del canone mercatale**, nell'apposita sezione del Regolamento, viene disciplinata l'occupazione, anche abusiva, di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Pisa destinati a mercati anche in strutture attrezzate: il canone è quindi, di fatto, coincidente con le fattispecie a cui veniva applicato il COSAP nei casi di commercio su aree pubbliche;
- **soggetto passivo del nuovo canone mercatale**, come per il COSAP, coincide con il titolare della concessione, ovvero, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo;
- **determinazione del canone mercatale**, si determina, come disciplinato dal COSAP, in base alla durata, alla superficie dell'occupazione e alla zona del territorio in cui la vendita su area pubblica viene effettuata;
- **tipologia di occupazione in base alla durata**, medesima definizione di occupazione permanente o temporanea già applicata a regime di COSAP;
- **categoria di occupazione giornaliera per commercio su aree pubbliche**. Rispetto al COSAP, per garantire un gettito invariato, considerato che fino al 31/12/2020 a questa tipologia di occupazione si applicava anche la tassa rifiuti giornaliera (TARIG), che invece con il nuovo regime viene assorbita dal nuovo Canone mercatale, sono state introdotte due categorie: quella corrispondente al commercio di beni durevoli e quella di generi alimentari. Questa nuova suddivisione ha permesso di calcolare in modo equo, rispetto al 2020, il prelievo fiscale dovuto dagli ambulanti poiché la TARIG applicata al commercio su aree pubbliche di generi alimentari era più alta di quella richiesta, invece, ai rivenditori ambulanti di beni durevoli;
- **classificazione del territorio**, confermata anche per questa fattispecie di occupazione quella che era prevista dal COSAP;

- **tariffe**, come per il canone unico, anche per il nuovo canone mercatale riporta la nuova disciplina in materia di determinazione delle tariffe, così previsto dai commi 841, 842 e 843 dell'art. 1 della L. 160/2019;
- **riduzioni applicate al canone mercatale**, introdotta la riduzione del 30% prevista dalla Legge 160/2019, all'art. 1 comma 843, nel caso di occupazioni dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale. Oltre a detta agevolazione è stata regolamentata anche la riduzione da applicare alle fattispecie diverse da quelle agevolate da norma, rimodulando per le occupazioni superiori a 9 ore, quella già prevista a regime di COSAP per le occupazioni per commercio su aree pubbliche di durata inferiore a 12 ore.
- **termini e modalità di pagamento del canone mercatale**, confermate le stesse scadenze di pagamento rispetto al COSAP in caso di occupazioni per commercio su aree pubbliche. Mentre per quanto riguarda la modalità di pagamento, introdotto l'obbligo di pagamento utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D.Lgs. 82/2005, ovvero PagoPa;
- **occupazioni abusive per commercio su aree pubbliche**, stessa disciplina già applicata a regime di COSAP;
- **disposizioni speciali relative al commercio su aree pubbliche**, richiama le disposizioni specifiche in materia di commercio su aree pubbliche.
- tutto quello che riguarda le **procedure amministrative** e le **disposizioni generali in materia di procedimento** del nuovo canone, nell'obiettivo di non modificare gli adempimenti a cui gli utenti si sono abituati negli anni, sono state di fatto regolamentate le medesime procedure applicate per il rilascio delle concessioni di occupazioni di suolo pubblico e di autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari già applicate nel COSAP e nel CIMP;
- **rimborsi del nuovo canone**, stessa disciplina prevista per il COSAP e il CIMP;
- **sanzioni**, in applicazione di quanto previsto dalla Legge 160/2019 in materia di canone unico, in particolare dalla lettera h), comma 821, dell'art. 1, in materia di sanzioni, oltre all'applicazione dell'indennità, in caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi, è stata introdotta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità dovuta in caso di occupazione o esposizione abusiva, né superiore al doppio del canone, ferme restando le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

Sempre in applicazione della norma è stata introdotta, nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone unico e canone mercatale, oltre al recupero del canone non versato, l'applicazione della sanzione del 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non può comunque essere inferiore di € 25,00 né maggiore di € 500,00, nel rispetto della legge 24 novembre 1981 n. 689 e nella misura fissata dall'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

- **riscossione coattiva**, introdotta rispetto ai previgenti regimi, la novità della riscossione coattiva non più attraverso l'ingiunzione fiscale ma applicando la nuova disciplina in materia di titolo esecutivo degli accertamenti delle entrate patrimoniali, così come disciplinato dall'art. 1, commi 792 e 794 della Legge 160/2019.

Considerato che altra novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2020, al comma 836, è la soppressione dell'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni, a decorrere dal 1 dicembre 2021, al regolamento del nuovo canone unico è stata dedicata una sezione anche alla disciplina delle pubbliche affissioni, così come previste dalla suddetta norma.

Il nuovo regolamento, in materia di pubbliche affissioni, riportando quanto previsto dalla suddetta norma, disciplina:

- **le pubbliche affissioni garantite**: Il Comune garantisce in ogni caso l'affissione, da parte degli interessati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati. Tali affissioni sono effettuate, da parte degli interessati, negli impianti destinati dal Comune a tale scopo. Dal 01/12/2020 l'obbligo, previsto da leggi o regolamenti, di affissione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali, è sostituito dalla pubblicazione delle comunicazioni nei relativi siti internet;
- **canone per le affissioni garantite**, si specifica che a questa fattispecie, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, è dovuto un canone a favore del Comune, la cui determinazione si applica la disciplina del nuovo canone unica in materia di diffusione di messaggi pubblicitari;
- **esenzioni in materia di affissioni dal 1 dicembre 2021**, si riportano quelle che sono le esenzioni già previste in materia di diritti sulle pubbliche affissioni, per quanto riguarda le affissioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, dalla Stato, Regione e Provincia, relativamente alle attività istituzionali, dalle autorità di polizia in materia di

pubblica sicurezza, riguardanti gli adempimenti di legge in materia di referendum/elezioni politiche, europee, regionali e amministrative, oltre a quelle previste per legge o per regolamento.

Il Direttore Operativo

Annalisa Dolinich (*)

(*) (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).